

Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2025, n. 15-1807

Legge n. 426/1998, articolo 1, comma 4, lettera l). Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Casale Monferrato. Approvazione dello schema di accordo denominato, ai sensi del DM n. 308/2006, "Accordo di Programma", da sottoscrivere, in continuità dell'accordo del 27 aprile 2006 e del primo atto integrativo del 30 settembre 2008, con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e ...



Seduta N° 121

Adunanza 10 NOVEMBRE 2025

Il giorno 10 del mese di novembre duemilaventicinque alle ore 10:35 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Vicepresidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Marco GABUSI - Federico RIBOLDI

DGR 15-1807/2025/XII

OGGETTO:

Legge n. 426/1998, articolo 1, comma 4, lettera l). Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Casale Monferrato. Approvazione dello schema di accordo denominato, ai sensi del DM n. 308/2006, "Accordo di Programma", da sottoscrivere, in continuità dell'accordo del 27 aprile 2006 e del primo atto integrativo del 30 settembre 2008, con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Comune di Casale Monferrato "per la bonifica da amianto nei siti con presenza di polverino e nelle aree in prossimità del Canale Lanza a valle dell'ex stabilimento Eternit". Copertura finanziaria di complessivi euro 2.498.851,00 di fondi statali

A relazione di: Marnati

Premesso che:

- con la legge n. 257/1992 sono state dettate le norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- con la legge n. 426/1998 "Nuovi interventi in campo ambientale", in particolare, all'articolo 1, comma 4, lettera l), è stato identificato il sito di bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato;
- con il decreto del Ministro dell'Ambiente 10 gennaio 2000 "Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Casale Monferrato" sono state individuate le aree da sottoporre agli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e monitoraggio;
- il D.M. n. 308/2006, all'articolo 2, prevede che "l'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità, le condizioni ed i termini per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, tuttora non disciplinati dalle Regioni, sono regolamentati mediante il ricorso agli Accordi di Programma da sottoscrivere tra lo Stato, le Regioni, gli Enti locali territorialmente competenti".

Richiamati i precedenti accordi, denominati “Accordi di Programma”, ai sensi del suddetto DM n. 308/2006:

- del 27 aprile 2006, sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, la Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria ed il Comune di Casale Monferrato avente ad oggetto "Accordo di programma per la bonifica ed il ripristino ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Casale Monferrato";
- del 30 settembre 2008, sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria ed il Comune di Casale Monferrato avente ad oggetto “Accordo di programma per la bonifica ed il ripristino ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Casale Monferrato – I atto integrativo”.

Richiamato, inoltre, che la Regione Piemonte è individuata dai suddetti accordi quale beneficiario delle risorse disciplinate e che il Comune di Casale Monferrato è individuato quale soggetto attuatore degli interventi.

Preso atto della nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 180620 del 1° ottobre 2025 (prot. di ricevimento n. 148791 del 2 ottobre 2025), con la quale:

- è stata comunicata la disponibilità di ulteriori risorse per complessivi € 2.498.851,00 da destinare ad interventi di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale di “Balangero” e “Casale Monferrato”, previa definizione di uno specifico “Accordo di Programma” da sottoscrivere tra Il Ministero, Regione Piemonte e gli Enti competenti per la bonifica;
- è stato richiesto di individuare gli interventi da candidare a finanziamento in uno o in entrambi i predetti Siti di Interesse Nazionale, in accordo con gli altri Enti territorialmente interessati alla bonifica dei SIN in parola e previa acquisizione del parere tecnico di competenza da parte di ARPA Piemonte e ASL - AL e, se del caso, degli Istituti scientifici competenti;
- è stato segnalato che gli interventi oggetto di proposta devono essere prioritari rispetto ad altre eventuali azioni da realizzare nei Siti di Interesse Nazionale ai fini della più efficace tutela della salute e dell’ambiente.

Dato atto che, a seguito delle interlocuzioni esperite con il Comune di Casale Monferrato, la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio ha verificato che occorre innanzitutto indirizzare le risorse alla bonifica dei rimanenti siti con presenza di polverino censiti nel territorio del SIN di Casale Monferrato la cui priorità è già prevista dal progetto di bonifica approvato con decreto interministeriale del 29.11.2004.

Dato atto, inoltre, che, rispetto all’impiego delle residue risorse finanziarie non necessarie al completamento degli interventi sui polverini, la medesima Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio ha definito come prioritario destinare tali risorse per individuare e realizzare ogni eventuale attività di bonifica e messa in sicurezza che si renda necessaria in prossimità del tratto del canale Lanza (es. sponde, situazioni di potenziale criticità in prossimità dell’alveo per presenza di amianto), a valle degli interventi realizzati negli scorsi anni, sulla base di ulteriori verifiche analitiche e di caratterizzazione.

Dato atto, altresì, che la suddetta Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio:

- a seguito dell’incontro tecnico svolto il 30 ottobre 2025 con ARPA Piemonte e con la nota prot. n. 167610 del 3 novembre 2025 ha condiviso le proposte individuate con ARPA Piemonte, che ha espresso parere favorevole a procedere a proporre al Ministero quanto sopra sinteticamente riportato;
- con la nota prot. n. 169156 del 3 novembre 2025, ha confermato, a seguito dell’incontro tecnico svolto il 3 novembre 2025 con il Comune di Casale Monferrato e ASL di Alessandria, l’avvenuta condivisione delle proposte individuate con gli Enti coinvolti che hanno espresso parere favorevole rispetto agli aspetti di carattere sanitario;
- con la nota prot. n. 167458 del 3 novembre 2025, quale riscontro alla nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 180620 del 1° novembre 2025, ha trasmesso la scheda relativa all’intervento “Bonifica da amianto nei siti con presenza di polverino e nelle aree in prossimità del Canale Lanza a valle dell’ex stabilimento Eternit”, che prevede lo svolgimento di

attività per un importo complessivo di € 2.498.851,00.

Preso atto dello schema dell'accordo denominato "accordo di programma", da sottoscrivere tra Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Piemonte e Comune di Casale Monferrato, trasmesso dal MASE con nota prot. n. 206851 del 04 novembre 2025 (prot. di ricevimento n. 168918 del 05 novembre 2025), che è stato positivamente valutato da tutti i sottoscrittori, come da documentazione agli atti della stessa Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio.

Preso atto che il suddetto accordo prevede, tra l'altro, che le risorse saranno trasferite dal MASE alla Regione Piemonte, previa disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa, successivamente alla registrazione del medesimo accordo da parte dei competenti organi di controllo.

Dato atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata alla variazione di bilancio richiesta dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio con nota protocollo n. 00168008 del 04 novembre 2025 a cui farà seguito l'approvazione della proposta di deliberazione finalizzata a recepire lo stanziamento in entrata (capitolo 25755) e la sua iscrizione in spesa di complessivi euro 2.498.851,00, di cui euro 198.851,00 nell'esercizio 2026 ed euro 2.300.000,00 nell'esercizio 2027 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, capitolo di fondi statali 221635 nell'ambito della Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale.

Visti:

- il decreto legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- il decreto ministeriale n. 468/2001 "Regolamento recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale".

Visti, inoltre:

- il decreto legislativo n. 118/2011, che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- la legge n. 90/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- la legge regionale n. 1/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025- 2027";
- la legge regionale n. 16/2025 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la D.G.R. n. 5-1482 del 8 agosto 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- la p.D.G.R. n. 4077 della Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio.

Preso atto della D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 di "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027" e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2025.

Dato atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento sono subordinate alla sottoscrizione del suddetto accordo si demanda alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Grandi Rischi Ambientali, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, compreso l'accertamento dell'entrata, l'impegno e le modalità di trasferimento della spesa a favore del Comune di Casale Monferrato, soggetto attuatore del presente Accordo.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra

richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 2.498.851,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati. Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime, con voto espresso nei modi di legge

delibera

- di approvare, nell'ambito della legge n. 426/1998 ed in continuità degli accordi sottoscritti in data 27 aprile 2006 e 30 settembre 2008, lo schema di accordo denominato, ai sensi del DM n. 308/2006, "Accordo di Programma", comprensivo della descrizione dell'intervento con relativo cronoprogramma, da sottoscrivere con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Comune di Casale Monferrato "per la bonifica da amianto nei siti con presenza di polverino e nelle aree in prossimità del Canale Lanza a valle dell'ex stabilimento Eternit", riportato nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Grandi Rischi Ambientali, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione del suddetto Accordo, autorizzando ad apportare al medesimo, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche tecniche non sostanziali che si ritenessero necessarie e ivi compreso l'accertamento dell'entrata, l'impegno e le modalità di trasferimento della spesa a favore del Comune di Casale Monferrato, soggetto attuatore del presente Accordo;
- che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata alla variazione di bilancio richiesta dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio con nota protocollo n. 00168008 del 04 novembre 2025 a cui farà seguito l'approvazione della proposta di deliberazione finalizzata a recepire lo stanziamento in entrata (capitolo 25755) e la sua iscrizione in spesa di complessivi euro 2.498.851,00, di cui euro 198.851,00 nell'esercizio 2026 ed euro 2.300.000,00 nell'esercizio 2027 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, capitolo di fondi statali 221635 nell'ambito della Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale;
- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso la presente deliberazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-1807-2025-All_1-Allegato_A.pdf

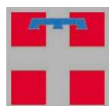
Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



REGIONE
PIEMONTE



CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA “*BONIFICA DA AMIANTO NEI SITI CON*
PRESENZA DI POLVERINO E NELLE AREE IN
PROSSIMITÀ DEL CANALE LANZA A VALLE
DELL’EX STABILIMENTO ETERNIT”
NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE
DI CASALE MONFERRATO

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, e s.m.i., recante “*Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale*”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la Legge 27 marzo 1992, n. 257, e s.m.i., recante “*Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante “*Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili*”, che all’articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, che all’articolo 34 reca la disciplina degli Accordi di Programma;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*”;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i., recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

VISTA la Legge 19 maggio 1997, n. 137, recante “*Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali*”, relativamente all’individuazione di aree critiche ad elevata concentrazione industriale;

VISTO il Piano dell’area critica ad elevata concentrazione di attività industriali di Casale Monferrato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 349-19073 dell’11 dicembre 1996;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 22 settembre 1999 con il quale è stata assegnata la somma di 20 miliardi di lire, pari a 10.329.137,98 euro, per il finanziamento del piano d’area critica ad elevata concentrazione di attività industriali di Casale Monferrato;

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante “*Nuovi interventi in campo ambientale*”, che all’articolo 1 ha disciplinato la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti

inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi in concessione, anche al fine di consentire il concorso pubblico e ha individuato, tra i siti di bonifica di interesse nazionale, il sito di Casale Monferrato;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 10 gennaio 2000, con il quale è stata approvata la perimetrazione del Sito d'Interesse Nazionale di "Casale Monferrato", che risulta coincidente con la perimetrazione dell'area critica ad elevata concentrazione di attività industriali di Casale Monferrato e comprende i Comuni di: Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Balzola, Borgo S. Martino, Bozzole, Camagna Monferrato, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Gabiano, Giarole, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncalvo, Moncestino, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Palazzolo Vercellese, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Treville, Trino Vercellese, Valmacca, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, recante "*Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati*", che ha previsto per il Sito di Interesse Nazionale di "Casale Monferrato" uno stanziamento di risorse pari a € 11.671.925,92, successivamente rimodulati in € 13.261.583,22;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e con il Ministro della Salute del 29 novembre 2004, con cui è stato approvato il Progetto Definitivo di bonifica denominato "*Intervento di bonifica di interesse nazionale – Casale Monferrato. Progetto di bonifica*";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., recante "*Norme in materia ambientale*";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 novembre 2006, n. 308, recante "*Regolamento recante integrazioni al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati*";

VISTO l'Accordo di Programma "*per la bonifica e il ripristino ambientale del sito di interesse nazionale di Casale Monferrato*" sottoscritto il 27 aprile 2006 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, la Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria ed il Comune di Casale Monferrato;

VISTO il I Atto Integrativo all'Accordo di Programma *“per la bonifica ed il ripristino ambientale del Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Casale Monferrato”* sottoscritto il 30 settembre 2008 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria ed il Comune di Casale Monferrato;

VISTA la disponibilità di risorse di bilancio ministeriale, pari a € 2.498.851,00, allocate sul capitolo 7503 PG 03, che presenta la declaratoria *“Somme destinate alla messa in sicurezza e bonifica nei Siti di Interesse Nazionale di Balangero, Brescia Caffaro e Casale Monferrato – Riparto Fondo Investimenti 2019 – Comma 95”*;

VISTA la nota prot. 180620 del 01.10.2025, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato alla Regione Piemonte la disponibilità delle predette risorse ed ha chiesto quali interventi candidare a finanziamento in uno o entrambi i Siti di Interesse Nazionale ricadenti nel proprio territorio regionale;

VISTA la successiva nota prot. 167458 del 03.11.2025, con la quale la Regione Piemonte ha richiesto la destinazione della citate risorse in favore del Sito di Interesse Nazionale di *“Casale Monferrato”*, proponendo il finanziamento dell'intervento di *“Bonifica da amianto nei siti con presenza di polverino e nelle aree in prossimità del Canale Lanza a valle dell'ex stabilimento Eternit”* con il Comune di Casale Monferrato quale soggetto attuatore;

RITENUTO necessario sottoscrivere un Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione Piemonte ed il Comune di Casale Monferrato al fine di finanziare il predetto intervento, che individui il soggetto attuatore, le risorse totali stanziare e i criteri e le modalità di realizzazione;

CONSIDERATO che la Regione Piemonte è individuata quale Responsabile Unico dell'Attuazione del presente Atto;

TENUTO CONTO che la congruità dei costi dei progetti e degli interventi sarà assicurata in tutte le fasi procedurali dal Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo;

TENUTO CONTO che l'obbligo di bonifica e riparazione del danno ambientale è posto dall'ordinamento a carico del responsabile dell'inquinamento e, pertanto, è fatta salva la ripetizione delle somme disciplinate dal presente Accordo di Programma, oltre il risarcimento degli ulteriori danni nei confronti dei responsabili;

CONSIDERATO che la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente Accordo di Programma si configurano come interventi in sostituzione del/dei soggetto/i

responsabile/i dell'inquinamento;

VISTO il decreto-legge del 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, il quale dispone che il *“Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”* è ridenominato *“Ministero della transizione ecologica”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica”*;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che ha ridenominato il *“Ministero della transizione ecologica”* in *“Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 180, recante *“Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 01.07.2024, al n. 2475, con il quale è stato conferito all'Ing. Luca Proietti l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO quanto deliberato dalla Sezione Centrale di Controllo della Corte dei Conti nell'Adunanza dell'11.04.2002 (Deliberazione n. 12/2002/P);

CONSIDERATO che il presente Accordo di Programma dovrà essere approvato dai Soggetti Sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti;

RITENUTO, pertanto, di dover sottoscrivere il presente Accordo di Programma nel quale è disciplinato l'importo complessivo di € 2.498.851,00 a valere sulle risorse di bilancio ministeriali allocate sul capitolo 7503 PG 03 *“Somme destinate alla messa in sicurezza e bonifica nei Siti di Interesse Nazionale di Balangero, Brescia Caffaro e Casale Monferrato – Riparto Fondo Investimenti 2019 – Comma 95”*.

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra

il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione Piemonte ed il Comune di Casale Monferrato (di seguito "le Parti"), convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, si stipula il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA per la *“bonifica da amianto nei siti con presenza di polverino e nelle aree in prossimità del Canale Lanza a valle dell'ex stabilimento Eternit”* nel Sito di Interesse Nazionale di Casale Monferrato

Articolo 1

“Premesse”

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Si allega al presente Accordo la scheda intervento che potrà essere aggiornata e modificata ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 4, comma 3.

Articolo 2

“Oggetto e finalità”

1. Con il presente Accordo è individuato, nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'intervento da realizzare, come puntualmente indicato al successivo articolo 4, Tabella 1.
2. La Regione Piemonte assicura che l'intervento oggetto del presente Accordo è prioritario rispetto ad altre eventuali azioni di messa in sicurezza e/o bonifica da realizzare nel Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Casale Monferrato.
3. L'intervento di cui al presente Accordo sarà avviato e portato a termine secondo le tempistiche indicate nel cronoprogramma della relativa scheda intervento.

Articolo 3

“Soggetto Responsabile Unico dell'Attuazione”

1. La Regione Piemonte è individuata quale beneficiario delle risorse disciplinate nel presente Accordo.
2. La medesima Regione Piemonte è individuata quale responsabile del controllo e del monitoraggio

per la realizzazione delle attività dettagliatamente indicate nella successiva Tabella 1, dell'articolo 4.

3. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Atto, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza dell'intervento oggetto di finanziamento, individuano la Regione Piemonte quale responsabile unico della sua attuazione (RUA).

Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:

- a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione della Cabina di Regia di cui al successivo articolo 6;
 - b. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei soggetti attuatori, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
 - c. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo;
 - d. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza alla Cabina di Regia;
 - e. assumere l'iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 4.
4. Per la realizzazione dell'intervento di cui alla citata Tabella 1 dell'articolo 4, il Comune di Casale Monferrato è individuato quale soggetto attuatore.
5. La Regione Piemonte ed i soggetti sottoscrittori del presente Atto provvederanno ai controlli di propria competenza con il supporto degli organi tecnici competenti per territorio nonché all'attivazione dei procedimenti previsti dalla vigente normativa.

Articolo 4

“Il Programma di Interventi”

1. Nella successiva Tabella 1 è riportato l'intervento oggetto del presente Accordo, finanziato con le risorse di cui all'articolo 5, comma 1, e meglio specificato nell'Allegato Tecnico.

TABELLA N. 1 – INTERVENTO FINANZIATO				
Denominazione intervento		Costo (€)	Fonte di finanziamento	Soggetto Attuatore
1	Bonifica da amianto nei siti con presenza di polverino e nelle aree in prossimità del Canale Lanza a valle dell'ex stabilimento Eternit	2.498.851,00	Risorse di bilancio ministeriali (Cap. 7503 PG 03)	Comune di Casale Monferrato
VALORE COMPLESSIVO DELL'ACCORDO		2.498.851,00		

-
2. La congruità dei costi del progetto e dell'intervento sarà assicurata in tutte le fasi procedurali dal Responsabile Unico dell'Attuazione, di cui all'articolo 3.
 3. Ai fini della corretta e celere attuazione del presente Accordo, fermo restando il totale delle risorse stanziare, la copertura finanziaria ed il cronoprogramma dell'intervento potranno essere rimodulati su conforme, preventiva intesa tra le Parti da acquisire nell'ambito della Cabina di Regia, di cui al successivo articolo 6.
 4. Le eventuali risorse che si renderanno disponibili, derivanti da ribassi d'asta, da successivi finanziamenti, da revoche o economie comunque conseguite nelle varie fasi procedurali dell'intervento finanziato, potranno essere riprogrammate dalla Cabina di Regia, su proposta del Responsabile Unico dell'Attuazione, prioritariamente per interventi in materia di bonifica relativi al SIN di Casale Monferrato.
 5. Al fine di evitare eventuali duplicazioni di finanziamenti, la Regione Piemonte garantisce che l'intervento di cui al presente Atto non ha usufruito né usufruirà di ulteriori finanziamenti.
 6. Qualora, a seguito della realizzazione dell'intervento previsto nel presente Atto, dovessero emergere anomalie o vizi d'opera, gli oneri per la loro rimozione dovranno essere imputati al soggetto esecutore di detto intervento. In ogni caso, le risorse ministeriali disciplinate nel presente Atto non dovranno essere impiegate per tali finalità.
 7. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica procederà, ove ne ricorrano le condizioni, ad esercitare in ogni sede opportuna le azioni per il recupero delle risorse pubbliche stanziare per l'esecuzione dell'intervento previsto nel presente Atto nonché per l'eventuale ulteriore risarcimento del danno ambientale nei termini della Parte VI del Decreto Legislativo n. 152/06.

Articolo 5

“Copertura finanziaria degli interventi”

1. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'intervento di cui al precedente articolo 4 - Tabella 1, ammontano a complessivi € 2.498.851,00, a valere sulle risorse di bilancio ministeriali allocate sul Capitolo 7503 PG 03 *“Somme destinate alla messa in sicurezza e bonifica nei Siti di Interesse Nazionale di Balangero, Brescia Caffaro e Casale Monferrato – Riparto Fondo Investimenti 2019 – Comma 95”*.
2. Le predette risorse saranno trasferite alla Regione Piemonte, previa disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa, successivamente alla registrazione del presente Accordo da parte dei competenti organi di controllo.

Articolo 6

“Cabina di Regia”

1. Allo scopo di garantire un’adeguata azione di *governance* e controllo sullo sviluppo degli interventi riguardanti il SIN di “Casale Monferrato”, con la sottoscrizione del presente Accordo è istituita una Cabina di Regia, composta da un rappresentante per ciascuna delle Parti e presieduta dal rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
2. La Cabina di Regia è così composta:
 - per il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: il Direttore pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero dell’Ambiente (con funzioni di Presidente);
 - per la Regione Piemonte: dirigente pro tempore della competente Sezione regionale o suo delegato;
 - per il Comune di Casale Monferrato: dirigente pro tempore della competente struttura tecnica comunale o suo delegato.
3. Le Parti riconoscono alla Cabina di Regia le seguenti funzioni:
 - garantire la governance ed il controllo sulle scelte strategiche riguardanti il SIN;
 - valutare le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei Soggetti sottoscrittori;
 - coordinamento e governance sull’attuazione del programma operativo dell’intervento di cui all’articolo 4 – Tabella 1;
 - monitoraggio e vigilanza dell’attuazione dell’intervento oggetto del presente Accordo nel rispetto dei cronoprogrammi di realizzazione;
 - promozione di strumenti di razionalizzazione dei procedimenti e ricorso a forme di semplificazione dei processi e degli adempimenti sottesi alla realizzazione dell’intervento;
 - procedere alla rimodulazione della copertura finanziaria e del cronoprogramma dell’intervento oggetto del presente Accordo;
 - ogni altra attività prevista dal presente Accordo e non riconducibile alle funzioni di cui ai punti precedenti.
4. La Cabina di Regia è convocata a cura del Presidente su propria iniziativa o su istanza motivata di uno degli altri partecipanti. I rappresentanti individuati nel presente Atto possono delegare a partecipare alle sedute della Cabina di Regia un sostituto con ruolo e funzioni decisionali.
5. La Cabina di Regia si riunisce con cadenza almeno annuale e nell’esercizio dei compiti e delle funzioni di cui al comma 3, presiede e coordina l’intero processo di attuazione dell’intervento previsto dall’Atto, monitorando il rispetto delle tempistiche e condividendo le scelte che si

renderanno necessarie sulla base di eventuali, sopraggiunte criticità.

6. Il Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo ed i soggetti attuatori relazioneranno alla Cabina di Regia sullo stato di attuazione delle opere.
7. La Cabina di Regia di cui al presente articolo, sulla base dei temi individuati all'ordine del giorno, potrà convocare agli incontri i Soggetti/Enti istituzionalmente competenti, per la risoluzione di specifiche problematiche.

Articolo 7

“Impegni delle Parti”

1. Le Parti, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, si impegnano a:
 - a. rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Atto;
 - b. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - c. attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Atto, per la realizzazione dell'intervento indicato nella Tabella 1, di cui al precedente articolo 4;
 - d. promuovere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di poter attivare la realizzazione dell'intervento indicato nella Tabella 1, di cui al precedente articolo 4;
 - e. rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione dell'intervento, ogni eventuale elemento ostativo.
2. La Regione Piemonte (in qualità di RUA) si impegna a:
 - a. raccogliere, registrare e archiviare i dati di ciascun intervento necessari per il monitoraggio, la valutazione, la gestione finanziaria e la verifica, tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero;
 - b. assicurare il costante monitoraggio dell'intervento disciplinato nel presente Accordo al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva degli avanzamenti economici, procedurali e fisici;
 - c. garantire la tempestiva e diretta informazione alla Cabina di Regia di cui al precedente articolo 6, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le attività oggetto dell'intervento di cui al presente Accordo.
3. Il Comune di Casale Monferrato, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento oggetto del

presente Accordo, si impegna a:

- a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento di cui trattasi attraverso la previsione dei tempi, delle fasi e delle modalità operative;
- b. trasmettere al RUA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 8

“Revoca dei finanziamenti”

1. In caso di inosservanza degli obblighi posti a carico dei soggetti firmatari, le Parti possono recedere dal presente Accordo, dandone preavviso agli altri sottoscrittori almeno 90 giorni prima. In tal caso, gli enti competenti revocano i contributi pubblici stanziati con il presente Accordo alla parte inadempiente secondo un principio di proporzionalità che escluda gli stralci di opere che possono comunque essere resi operativi.

Articolo 9

“Disposizioni generali e finali”

1. Il presente Accordo è vincolante per i Soggetti Sottoscrittori dalla data di registrazione da parte dei competenti Organi di controllo e produce i suoi effetti fino alla completa realizzazione dell'intervento oggetto di finanziamento, come da cronoprogramma riportato nella scheda intervento allegata al presente Accordo.
2. Il termine potrà essere prorogato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica su motivata richiesta del RUA.
3. Qualora dall'attuazione dell'intervento derivino eventuali maggiori spese rispetto a quelle previste, le stesse non sono a carico del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alle norme nazionali di riferimento.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DIRETTORE GENERALE

REGIONE PIEMONTE

DIRETTORE GENERALE

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

SINDACO

Il presente Atto, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.

ALLEGATO TECNICO

Scheda sintetica dell'intervento previsto nell'Accordo di Programma

1	Accordo	Accordo di Programma per la “bonifica da amianto nei siti con presenza di polverino e nelle aree in prossimità del Canale Lanza a valle dell'ex stabilimento Eternit” nel Sito di Interesse Nazionale di Casale Monferrato	
2	Titolo intervento	Bonifica da amianto nei siti con presenza di polverino e nelle aree in prossimità del Canale Lanza a valle dell'ex stabilimento Eternit	
3	Importo complessivo	€ 2.498.851,00	
		Fondi di bilancio ministeriali – Capitolo 7503 PG 03	€ 2.498.851,00
4	Localizzazione dell'intervento	Regione: Piemonte, Provincia di Alessandria, Comune di Casale Monferrato e altri Comuni del territorio del SIN	
5	Soggetto Beneficiario	Regione Piemonte - C.F. 80087670016	
6	Soggetto Attuatore	Comune di Casale Monferrato	
7	Codice Unico di Progetto (CUP)	J32H25000710001	
8	Descrizione dell'intervento	L'intervento è finalizzato al risanamento da fonti di potenziale dispersione di fibre in ambiente per la presenza del polverino e di amianto nelle diverse matrici ambientali. A tal fine è prevista la bonifica dal polverino nei siti censiti nel territorio del SIN, unitamente alle attività finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica di aree in prossimità del canale Lanza a valle dell'ex stabilimento Eternit, ad integrazione degli interventi già eseguiti, sulla scorta di verifiche ambientali e di caratterizzazione. L'intervento può essere sviluppato per lotti seguendo, come da cronoprogramma procedurale, ove ne ricorrano le fattispecie, le metodiche già definite nell'ambito del progetto di bonifica approvato con decreto interministeriale del 29.11.2004.	

Cronoprogramma procedurale:			
Attività	2025	2026	2027
Progettazione		x	x
Esame offerte e aggiudicazione		x	x
Stipula contratto		x	x
Esecuzione lavori		x	x

Cronoprogramma finanziario (in euro):			
Anno	2025	2026	2027
		198.851,00	2.300.000,00